(N. 349-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica il 22 marzo 1955
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1956 (V. *Stampato N.* **1541**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 MAGGIO 1956

Adesione dell'Italia ai seguenti Accordi internazionali:

Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale sui servizi di navigazione aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16 settembre 1948;

Accordo sulle stazioni meteorologiche oceaniche del Nord Atlantico, concluso a Londra il 12 maggio 1949;

Accordo tra il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il Governo di Danimarca sui servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Accordi internazionali:

Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale sui servizi di navigazione aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16 settembre 1948;

Accordo sulle stazioni meteorologiche oceaniche nel Nord-Atlantico, concluso a Londra il 12 maggio 1949;

Accordo tra il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il Governo di Danimarca sui servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere di complessive lire 49.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1953-54 per la corresponsione delle quote di partecipazione all'assistenza al volo nel Nord-Atlantico relative al periodo 1° gennaio 1950-30 giugno 1953, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

All'onere di complessive lire 48.000.000 relative al periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1954 si provvederà per lire 25.000.000, con l'apposito stanziamento del capitolo n. 295 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1953-54 e per la residuale somma di lire 23.000.000 con riduzione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere di complessive lire 171.000.000, per la corresponsione delle quote di partecipazione all'assistenza al volo nel Nord-Atlantico relative al periodo 1° gennaio 1950-30 giugno 1955, sarà provveduto:

per lire 49.000.000, lire 25.000.000 e lire 23.000.000, con riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli n. 294, n. 295 e n. 296 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di dette disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

per lire 74.000.000, con lo stanziamento del capitolo n. 301 dello stato di previsione

dello stanziamento del capitolo 296 dello stesso stato di previsione della spesa.

Agli oneri gravanti sugli esercizi futuri si provvederà con lo stanziamento di capitoli corrispondenti al capitolo 295 dell'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55.

All'onere di lire 68.000.000 relativo all'esercizio 1955-56 ed a quelli afferenti agli esercizi successivi, sarà provveduto a carico degli stanziamenti del capitolo n. 301 dello stato di previsione dello stesso Ministero della difesa per il detto esercizio 1955-56 e dei capitoli corrispondenti delle successive gestioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.